

#### **4.5 A.C. Foggia c/ Curatela del fallimento A.C. Foggia Gestore R.G. 20158/2020 – Ordinanza n. 11230/2022**

- **PRESIDENTE:** Illustra i punti salienti della vicenda, già evidenziati in occasione del C.D. Del 02.07.2019.
- L'Avv. Lorusso comunicava all'Ente in data 27 maggio u.s. che il Giudice Delegato al Fallimento in oggetto respingeva l'istanza di accesso al fascicolo fallimentare, finalizzata ad ottenere copia dei pareri e dei decreti presupposti alle azioni promosse dalla Curatela nei confronti dell'Ente.
- La problematica, risiedeva nel fatto che il diniego sarebbe stato motivato dalla circostanza che i pareri sarebbero "atti riservati" dunque sottratti all'accesso; per quanto concerne invece i decreti di autorizzazione ad agire, il G.D. Affermava che questi possono essere eventualmente esibiti su richiesta dell'Autorità Giurisdizionale titolare dei fascicoli, ove non ritenga sufficiente la documentazione già acquisita in atti. Le motivazioni destavano perplessità, soprattutto alla luce del fatto che era venuto meno il parere del Curatore sul punto cosi' come invece richiesto ai sensi dell'art. 90 co. 3 Legge Fallimentare.
- Peraltro, il carattere di riservatezza dei pareri non risultava espressamente da alcuna disposizione della Legge Fallimentare, né da precedenti provvedimenti del G.D. Disposti in tal senso.
- Dal momento che l'Ente, al fine di tutelare i propri interessi, avrebbe potuto impugnare entro il termine di 10 giorni dalla notifica del diniego alla luce della singolare offensiva giudiziaria contro l'Ente, si decideva di conferire mandato all'Avv. Lorusso legale incaricato della tutela degli interessi dell'Ente in relazione a questo giudizio, e di presentare reclamo al Collegio.
- L'udienza di discussione veniva fissata per il giorno 11 settembre 2019.
- Considerato che in data 2.05.2019 l'Automobile Club Foggia proponeva istanza di accesso al fascicolo del Fallimento Automobile Club Foggia Gestore s.r.l. ai sensi dell'art. 90 Legge Fallimentare, chiedendo di visionare ed estrarre copia dei seguenti atti e documenti concernenti l'autorizzazione a proporre giudizi nei confronti dell'Automobile Club Foggia: a) decreto del G.D. del 3.09.2014 e atti presupposti tra cui: istanza del Curatore depositata in data 20.05.2014 (e riproposta in data 1.07.2014) e relativi allegati, ivi compreso parere a firma del prof. avv. Gianpaolo Impagnatiello in versione integrale; istanza del 28.07.2014 e relativi allegati, ivi compreso presupposto parere a firma del prof. avv. Gianpaolo Impagnatiello in versione integrale; b) decreto del G.D. del 24.02.2015 e atti presupposti tra cui: istanza di autorizzazione della Curatela e presupposto parere degli avv.ti De Sio e Porcaro in versione integrale; c) decreto del G.D. del 3.11.2015 e atti presupposti, tra cui istanza della Curatela del 28.10.2015 ivi menzionata in versione integrale; d) decreto del G.D. del 18.07.2017 e presupposto parere a firma del prof. avv. Gianpaolo Impagnatiello del 15.07.2017 in versione integrale; e) decreto del G.D. del 13.03.2018 e atti presupposti, tra cui istanza della Curatela 12.03.2018 in versione integrale; f) ogni altro atto e/o provvedimento, comunque denominato, preordinato al rilascio dell'autorizzazione al promovimento di azioni giurisdizionali, anche di natura cautelare, nei confronti dell'Automobile Club Foggia;
- Considerato che nella suddetta istanza l'Automobile Club Foggia dichiarava il proprio interesse attuale e specifico all'accesso si giustificava in ragione delle esigenze di tutela in sede giurisdizionale dell'Ente pubblico e del proprio patrimonio, attualmente esposto a richieste risarcitorie da parte della Curatela per quasi 10 milioni di euro, per cui si rendeva necessario per l'Automobile Club Foggia utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento a salvaguardia del patrimonio pubblico.
- Inoltre, ciò si giustificava in virtù dell'esigenza di valutare anche in base agli elementi emergenti dai provvedimenti e dai pareri presupposti alla proposizione dei suddetti giudizi, eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale dei componenti dei propri organi, dei propri funzionari e/o agenti in carica al tempo dei fatti contestati, onde segnalare le relative condotte alla Procura contabile.
- Considerata la nota n. 493 dell'Avv. Lorusso con cui lo stesso informava l'Ente dell'ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha respinto il nostro ricorso avverso il decreto del Tribunale di Foggia di rigetto del reclamo contro il diniego di accesso al fascicolo del Fallimento Automobile Club Foggia Gestore s.r.l
- Da ciò ne discende la impossibilità dell'A.C. Foggia di conoscere i provvedimenti con cui erano state autorizzate dal Giudice le numerose azioni giurisdizionali finalizzate ad aggredire il patrimonio dell'Ente.
  - **CONSIGLIO DIRETTIVO:**
  - Visto che la suddetta istanza veniva rigettata dal Giudice Delegato con decreto del 15.05.2019 reso in calce all'istanza medesima, depositato in cancelleria in data 21.05.2019 e comunicato a mezzo pec in pari data.
  - Considerato che, avverso il decreto di rigetto l'Automobile Club Foggia con il patrocinio dell'Avv. Felice Eugenio Lorusso proponeva reclamo ai sensi dell'art. 26 Legge Fallimentare con ricorso al Tribunale di Foggia iscritto al n. RG 28/2013 sub 1 R.Fall;
  - Visto che il Tribunale di Foggia rigettava il reclamo con decreto n. 39/2020 comunicato a mezzo pec in data 8.05.2020,
  - accordando preferenza al pregiudizio che la Curatela avrebbe potuto dall'ostensione dei documenti richiesti e ritenendo prevalenti gli interessi della procedura fallimentare rispetto a quelli dell'Ente pubblico.
  - Considerato che, avverso il suddetto decreto, è proponibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, co. 7 Cost. e dell'art. 360, ultimo comma c.p.c.
  - Visto il ricorso per cassazione, in considerazione dell'interesse dell'Ente alla salvaguardia del proprio patrimonio pubblico che si realizza anche per il tramite della conoscenza degli atti e dei provvedimenti posti alla base delle decisioni della Curatela del Fallimento Automobile Club Foggia Gestore s.r.l. circa le azioni giudiziarie intraprese nei confronti dell'Automobile Club Foggia;
  - Considerata l'opportunità di conferire mandato difensivo all'Avv. Felice Eugenio Lorusso, che ha assistito e difeso l'Ente nel giudizio per reclamo ai sensi dell'art. 26 Legge Fallimentare;

- Visto lo Statuto ACI;
- Considerata la motivazione piuttosto sintetica e sbrigativa con cui la Corte di Cassazione ha affermato la natura "non decisoria" del decreto impugnato e quindi non lesiva, ritenendo di non poter superare i propri precedenti orientamenti sulla proponibilità del ricorso straordinario in simili questioni, neppure in considerazione della natura pubblica del soggetto istante e degli interessi pubblici evidentemente sottesi;
- Date le circostanza del caso e gli interessi in ballo, di certo non recessivi rispetto a quelli della procedura fallimentare;
- Rilevata l'urgenza e il documento che potrebbe ledere l'Ente;
- Visto il manuale delle Procedure negoziali dell'Ente;
- Visto il manuale del contenimento della spesa dell'Ente;
- Dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti:
  - **DELIBERA N. 30 /2022**
- considerata la professionalità, la competenza e la profonda conoscenza delle questioni legali che hanno interessato e continuano ad interessare l'Ente, da parte dell'Avv. Felice Eugenio Lorusso e ritenuta preminente la natura fiduciaria dell'incarico stante l'estrema delicatezza delle vicende in cui è stato coinvolto l'Ente;
- di conferire all'Avv. Felice Eugenio Lorusso del Foro di Bari via Amendola 166/5 mandato difensivo al fine di proporre ricorso alle Corti sovranazionali per la migliore tutela della posizione dell'Ente pubblico;
- L'Avv. Lorusso, si è reso disponibile agli incarichi stessi per un compenso che sarà rapportato al valore della causa ma non potrà essere superiore ai massimi tariffari previsti diminuiti del 35% (oltre oneri fiscali e previdenziali);
- di demandare al Presidente la sottoscrizione del mandato al legale incaricato Avv. Felice Eugenio Lorusso.
- di autorizzare il Direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti conseguenti.